



## **ORDINANZA MUNICIPALE** **Riguardante la prevenzione delle emissioni luminose** **(del 1° settembre 2023)**

**Il Municipio di Val Mara, richiamati:**

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli articoli 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), del 1° luglio 1966;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983, la legge cantonale di applicazione della citata legge federale (LaLPAmb) e il relativo Regolamento generale (RLaLPAmb);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC);
- legge cantonale sugli impianti pubblicitari, del 26 febbraio 2007;
- le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- il Rapporto esplicativo accompagnante le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- la Norma SIA 586 491 "Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili";
- l'articolo 146 del Regolamento organico comunale.

considerato come il problema dell'inquinamento luminoso sia sempre più un tema meritevole di attenzione; che la luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale;


dispone:

### **Art. 1 Obiettivo**

La presente ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente "Prevenzione delle emissioni luminose" e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio. Altresì, l'illuminazione deve essere realizzata impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo ove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.

### **Art. 2 Campo di applicazione**


1. Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i loro gestori e responsabili.
2. L'ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione per i seguenti edifici ed impianti:
  - edifici abitativi;
  - edifici amministrativi pubblici e privati, chiese, lidi, stazione e scuole;



- edifici commerciali, impianti industriali, magazzini, grandi edifici e terrazze;
  - impianti sportivi;
  - monumenti ed edifici storici;
  - parchi e infrastrutture per il tempo libero;
  - infrastrutture per i trasporti pubblici;
  - strade, piazzali e posteggi, percorsi pedonali e ciclabili, portici;
  - insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.
3. L'ordinanza si applica a impianti nuovi, come pure nel caso di importanti interventi di manutenzione, ampliamento o modifica di quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. Riservata l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art. 1 della presente ordinanza.

### **Art. 3 Casistica e provvedimenti**

1. Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente ed anche ostacolano il regolare traffico aereo, essi generano inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e il paesaggio.
2. Occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.
3. Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio, turistiche, sportive, culturali e ricreative che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza pubblica (illuminazione pubblica di strade, parchi, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, ecc.) e privata, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.
4. Per l'illuminazione di edifici di particolare valore architettonico, monumenti storici, sculture, ecc. devono essere previsti sistemi di luminosità dall'alto verso il basso evitando emissioni di luce diretta e diffusa sopra l'orizzonte. In caso di impossibilità pratica, devono essere previsti degli schermi per impedire l'illuminazione di spazi che non la richiedono, soprattutto al di sopra dell'orizzonte, provvedendo allo spegnimento o alla diminuzione di potenza impiegata dalle ore 24:00 alle ore 06:00.
5. La distribuzione della luce deve avvenire esclusivamente mediante corpi luminosi che permettono di direzionare precisamente la luce, onde evitare immissioni inutili o dirette su aree che non necessitano di illuminazione.



6. Il Municipio può concedere delle deroghe ai capoversi precedenti del presente articolo in caso di situazioni particolari.

#### **Art. 4 Richieste di autorizzazione**

1. Le installazioni luminose di grandi edifici o impianti di illuminazione esterne particolari, devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno chiarite nell'ambito della procedura di autorizzazione.
2. In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente ordinanza.

#### **Art. 5 Controlli**

1. Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente ordinanza.
2. In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente ordinanza.

#### **Art. 6 Contravvenzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di fr. 10'000.00.

#### **Art. 7 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entrerà in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Periodo di pubblicazione: dal 6 settembre 2023 al 6 ottobre 2023

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Jean-Claude Binaghi



Il Segretario:  
Abramo Civatti